

DELIBERA N. 113/25/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI TRENTO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 21 del 19 dicembre 2024, avente ad oggetto *“Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali in 157 comuni della provincia di Trento e in 111 comuni della provincia di Bolzano nonché per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un comune della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano”* con cui sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di domenica 4 maggio 2025;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 31 marzo 2025 (prot. n. 0082977) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trento a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere provinciale Filippo Degasperi per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale. In particolare, la segnalazione riguardava l'invio, da parte della Vicesindaca del Comune di Trento, di una mail di invito a diverse Associazioni locali ad un incontro, presso la sala pubblica del Centro sociale di Montevaccino, sul *"progetto per il rifacimento dell'ex rifugio Calisto"*, lo svolgimento dell'incontro in data 17 marzo 2025 alla presenza *"del Sindaco Franco Ianeselli, della vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e del presidente della Circoscrizione Argentario (tutti candidati alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio 2025)"* e la pubblicazione di una foto relativa all'incontro sulla pagina Facebook di Piedicastello Trento. Il Comitato non ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento all'invio della mail in quanto *"strumento interno di lavoro"* e alla pubblicazione della foto dell'incontro sul profilo Facebook della Circoscrizione Argentario in quanto l'amministrazione comunale *"ha provveduto immediatamente alla rimozione"* e ha invece proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio *"relativamente all'utilizzo della sala comunale"* poiché *"i soggetti presenti all'iniziativa (Sindaco e Assessore) [...] sono candidati alle prossime elezioni e pertanto l'utilizzo di una strutturale comunale non pare essere conforme alla normativa vigente in periodo di par condicio"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, le note del 21 marzo 2025, a firma della Vicesindaca del Comune di Trento e del Presidente della Circoscrizione Argentario, con cui il Comune di Trento ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- in data 4 marzo è stato convocato l'incontro attraverso una mail della Vicesindaca ai seguenti soggetti: Gruppo Alpini Martignano e Montevaccino, Proloco Argentario, Run Trento, Scout cengei, Circolo Montevaccino, Ecomuseo Argentario, Azienda Forestale, Dirigente Istituto Comprensivo Trento 2, Spazio Piera, Comitato Martignano, Sat Cognola, Amici della Montagna, al fine *"di predisporre la progettazione, si è ritenuto di promuovere un incontro con gli stakeholder, ossia i gruppi portatori di interesse in relazione al progetto"*;

- si è trattato di un incontro di lavoro, non di una assemblea pubblica o aperta al pubblico e si precisa che nessun tipo di pubblicizzazione dell'incontro è stata fatta da parte del Comune di Trento sul proprio sito internet o su altri canali istituzionali;

- il profilo Facebook della circoscrizione Argentario ha fatto, di propria iniziativa, un post sull'incontro e *"non appena l'Ufficio stampa del Comune di Trento ne ha avuto conoscenza ne ha richiesto l'immediata rimozione. Per quanto noto alla scrivente, il post in oggetto è stato pubblicato alle 9.49 e cancellato alle 12.30"*;

- in merito all'utilizzo della sala comunale si ritiene che lo svolgimento dell'incontro in parola in una sala comunale sia stato conforme alle prescrizioni del citato

art. 9 della legge n. 28/2000, posto che non è stato oggetto di forme di pubblicizzazione poste in essere dall'amministrazione comunale ed è caratterizzato dai requisiti di indispensabilità e impersonalità. L'incontro era finalizzato allo svolgimento di attività e funzioni istituzionali, quali la raccolta dei fabbisogni e delle proposte da parte degli stakeholder, al fine di consentire la migliore progettazione dell'intervento pubblico;

- si ritiene pertanto sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento, non essendo ravvisabile una violazione delle disposizioni dell'art. 9 della legge 28/2000.

PRESA VISIONE dello *screenshot* della foto dell'incontro del 17 marzo 2025, oggetto di segnalazione, pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale della Circoscrizione Argentario Trento, non più accessibile al momento della conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 6 marzo 2025, cinquantanovesimo giorno antecedente la data delle votazioni - data prevista dall'art. 217-bis, comma 1 lettera a) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del Decreto del Presidente della Regione del Trentino Alto Adige di convocazione dei comizi e per l'affissione del relativo manifesto - per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (4 maggio 2025);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nelle Province di Trento e Bolzano indette per il giorno 4 maggio 2025 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale e che, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali*

sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

PRESO ATTO di quanto riportato nelle controdeduzioni presentate dal Comune di Trento in merito alla circostanza che la *e-mail* di invito all'incontro presso la sala pubblica del Centro sociale di Montevaccino, cui si fa riferimento nella segnalazione, è stata inviata il 4 marzo 2025;

RILEVATO pertanto che tale iniziativa non ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto l'invio della *e-mail* di invito è avvenuta prima del 6 marzo 2025, data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 4 maggio 2025;

RILEVATO, che la pubblicazione di una foto dell'evento oggetto di segnalazione sul profilo Facebook istituzionale della Circoscrizione Argentario del Comune di Trento appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente;

RITENUTO tuttavia che la rimozione dal profilo Facebook della Circoscrizione Argentario della foto oggetto di segnalazione, di cui si dà atto nelle controdeduzioni presentate dal Comune di Trento e nella relazione istruttoria del competente Comitato, è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che la mera partecipazione di soggetti istituzionali (Sindaco, Vicesindaco e presidente della Circoscrizione Argentario) all'incontro del 17 marzo 2025, oggetto di segnalazione, e l'utilizzo di sale pubbliche per lo svolgimento di incontri e altre manifestazioni non configura di per sé un'iniziativa di comunicazione istituzionale di vietata ((cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

RITENUTO, infatti, che l'incontro del 17 marzo 2025 presso la sala pubblica del Centro sociale di Montevaccino sul *"progetto per il rifacimento dell'ex rifugio Calisto"*, oggetto di segnalazione, non appare connesso a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'amministrazione comunale di Trento in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di non condividere la proposta del competente Comitato di adozione di un provvedimento sanzionatorio *"relativamente all'utilizzo della sala comunale"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Trento e al Comitato regionale per le comunicazioni della Provincia autonoma di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella